



Procedura doganale

Maggio 2023

Descrizione del processo per la procedura semplificata di spedizione e ricezione

Standard

(speditori autorizzati: procedura SA / destinatari autorizzati: procedura DA)

1	Definizioni e abbreviazioni	4
2	Scopo e contenuto	6
3	Disposizioni generali	6
3.1	Livello locale competente.....	6
3.2	Titolare di autorizzazione (DA e/o SA)	6
3.3	Luoghi autorizzati	6
3.3.1	Prima ammissione e indicazione nel rapporto d'accettazione.....	6
3.3.2	Trasferimento senza formalità (senza RTN) tra luoghi autorizzati	6
3.3.3	Consegna senza formalità (senza RTN) in un luogo autorizzato	6
3.4	Altre parti coinvolte	7
3.4.1	Responsabili della dichiarazione doganale.....	7
3.4.2	Dichiarazioni doganali allestite da parte di terzi.....	7
3.4.3	Persona responsabile al luogo autorizzato	7
4	Obblighi e responsabilità dello SDA.....	8
4.1	Organizzazione dell'esercizio dello SDA.....	8
4.2	Verificabilità del corso dell'invio (tracciabilità)	8
4.3	Obblighi relativi ai collaboratori	8
4.4	Concessione del diritto di accesso.....	8
4.5	Obbligo di collaborazione.....	8
4.6	Sistema di immagazzinamento	9
4.7	Responsabilità generale	9
4.8	Merce senza proprietario	9
5	Disposizioni procedurali.....	10
5.1	Procedura DA	10
5.1.1	Procedura d'importazione con dichiarazione doganale elettronica	10
5.1.1.1	Procedura standard	11
5.1.1.2	Traffico regolare ad orari fissi	17
5.1.2	Procedura d'importazione con dichiarazione doganale non elettronica	18
5.2	Procedura SA	19
5.2.1	Procedura d'esportazione con dichiarazione doganale elettronica	19
5.2.1.1	Procedura standard.....	20
5.2.1.2	Traffico regolare ad orari fissi	23
5.2.2	Procedura d'esportazione con dichiarazione doganale non elettronica	24
5.2.3	Regime di transito	25
5.2.3.1	Procedura di transito comune (PTC).....	25
5.2.3.2	Regime di transito nazionale (RTN).....	26
5.2.3.3	Procedura di transito comune semplificata (PTC semplificata)	27
5.2.3.3.1	Procedura di dichiarazione di FFS Cargo.....	27
5.2.3.3.2	Procedura di dichiarazione con lettera di vettura CIM	27
5.2.3.4	Transito con libretto TIR o ATA.....	28
5.2.3.5	Varie.....	28
5.2.3.5.1	Rispedizioni in transito	28
5.2.3.5.2	Sigilli	28
5.2.3.5.3	Trasporti misti	29
5.3	Ulteriori disposizioni relative alle procedure DA e SA.....	30
5.3.1	Richiesta straordinaria di liberazione della merce al di fuori dell'orario d'apertura del Livello locale competente	30
5.3.2	Procedura in caso di guasto di NCTS ed e-dec.....	30
6	Presentazione dei documenti.....	31
6.1	Presentazione della dichiarazione doganale e dei documenti di scorta necessari	31
6.2	Presentazione dei documenti di transito	31
6.3	Rinvio dei documenti	31
6.4	Nuova presentazione di una dichiarazione doganale rifiutata	32
7	Particolarità	32

7.1	Procedura DA	32
7.1.1	Misure particolari in relazione a disposti federali di natura non doganale	32
7.1.2	Dichiarazione doganale semplificata per piccoli invii	33
7.1.3	Imposizione in caso di pagamento in contanti	33
7.2	Procedura SA	34
7.2.1	Merce soggetta all'obbligo del permesso d'esportazione.....	34
7.2.2	Misure particolari in relazione a disposti federali di natura non doganale	34
7.2.3	Certificati di circolazione delle merci (CCM)	34
8	Dati e documenti	35
8.1	Sistema di archiviazione	35
8.2	Conservazione.....	35
9	Orari e termini	36
9.1	Orari per operazioni nell'ambito della procedura d'imposizione doganale	36
9.2	Termini	37
10	Controlli	38
	Allegato I: Piano dei locali e della infrastruttura (zona SDA al luogo autorizzato).....	38
	Allegato II: Traffico ferroviario (mod. 87.90)	38
	Allegato III: Documento per l'inventariazione.....	38
	Allegato IV: Dichiarazione doganale semplificata per piccoli invii	39
1	Forma della dichiarazione doganale (art. 28 LD)	39
1.1	Dichiarazione doganale semplificata mediante adesivo/timbro	39
1.2	Dichiarazione doganale semplificata collettiva	40
1.3	Dichiarazione doganale ridotta con e-dec easy (VT 9898.9898)	41
1.4	e-dec Importazione	42
2	Obbligo di conservazione.....	42
3	Termini d'intervento in caso di dichiarazione semplificata per piccoli invii....	42
	Allegato V: Procedura in caso di lavori di metalli preziosi soggetti a controllo.....	43
	Allegato VI: modulo «Dati d'invio CIS» e «CIS-online detta-gli carro».....	44
	Allegato VII: Procedura in caso di invii assoggettati alla regalia del sale e soggetti ad autorizzazione	46
	Cambiamenti	47

1 Definizioni e abbreviazioni

Definizione/abbreviazione	Descrizione
Autorizzazione	Autorizzazione rilasciata dall'UDSC al DA e allo SA
DA	Destinatario autorizzato
DDA	Deposito doganale aperto (regime di deposito doganale)
DDAT	Dichiarazione doganale d'ammissione temporanea
DE	Dichiarazione d'esportazione
DI	Dichiarazione d'importazione
DNND	Disposti federali di natura non doganale
EA	Esportatore autorizzato, ovvero esportatore che dispone di un'autorizzazione per allestire prove dell'origine nella procedura semplificata.
E-Begleitdokument (documento di scorta elettronico)	Applicazione per la trasmissione elettronica all'UDSC dei documenti di scorta per le dichiarazioni doganali e della documentazione relativa alle richieste.
E-Com	Modulo nel sistema doganale e-dec per la comunicazione elettronica tra il dichiarante doganale e l'UDSC (p. es. contestazioni o domande del dichiarante doganale).
e-dec easy	Procedura di dichiarazione elettronica semplificata per piccoli invii, messa a disposizione dall'UDSC.
Gestore dell'infrastruttura	Ditta che, per conto del DA, riceve presso un luogo autorizzato merce non imposta. Il gestore dell'infrastruttura non è un DA.
Livello locale competente	Livello locale designato nell'autorizzazione, incaricato di assicurare lo svolgimento della procedura.
Luogo autorizzato	Luogo designato dall'UDSC e indicato nel rapporto d'accettazione, presso il quale il DA può presentare la merce che riceve o presso il quale lo SA deve presentare gli invii da sottoporre a visita.
Merce vincolata a dogana	La merce importata nel territorio doganale è soggetta a vincolo doganale e lo rimane fino alla conclusione dell'imposizione all'importazione oppure finché viene esportata o distrutta.
NCTS	Nuovo sistema di transito computerizzato. Sistema per lo svolgimento della procedura standard nel quadro della procedura di transito comune. Viene impiegato anche per il regime di transito nazionale nonché per la comunicazione con DA e SA.
Orario d'apertura del Livello locale	Fascia oraria durante la quale lo SDA può recarsi presso il Livello locale, vi è costantemente personale doganale in servizio, i termini d'intervento decorrono e i controlli doganali vengono ordinati ed eseguiti.
Orario d'esercizio del Livello locale competente	Fascia oraria durante la quale i termini d'intervento decorrono, i controlli doganali vengono ordinati e la merce può essere liberata.
PCD	Procedura accentrata di conteggio dell'UDSC
PTC	Procedura di transito comune, sulla base della convenzione UE-AELS relativa ad un regime comune di transito (RS 0.631.242.04).
Rapporto d'accettazione	Documento specifico della ditta, steso per ciascun titolare di autorizzazione, nel quale sono indicati i luoghi autorizzati, i processi impiegati e le responsabilità.
RTN	Regime di transito nazionale informatizzato
SA	Speditore autorizzato
SDA	Speditore e destinatario autorizzato
Spedizioniere	Persona fisica o giuridica che allestisce la dichiarazione doganale (in e-dec o mediante moduli speciali).
TIN	Trader Identification Number
Titolare del regime	Persona fisica o giuridica che, eventualmente tramite un rappresentante autorizzato, vincola delle merci al regime comune di transito, assumendosi la responsabilità, nei confronti dell'autorità competente, del disbrigo regolare del regime. Deve fornire una garanzia.

UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
------	---

2 Scopo e contenuto

Il presente documento illustra i processi e le disposizioni procedurali, validi a livello generale, per le procedure DA e SA.

È pubblicato in Internet. L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) informa i titolari di autorizzazione in merito a eventuali cambiamenti.

Per ogni titolare di autorizzazione viene inoltre steso un rapporto d'accettazione specifico della ditta, nel quale sono indicati i luoghi autorizzati, i processi impiegati e le responsabilità. Il rapporto d'accettazione è parte integrante dell'autorizzazione d'esercizio.

3 Disposizioni generali

3.1 Livello locale competente

Vedi cifra 2.1 del rapporto d'accettazione.

3.2 Titolare di autorizzazione (DA e/o SA)

Vedi cifra 2.2 del rapporto d'accettazione.

3.3 Luoghi autorizzati

([Art. 102 OD](#))

I luoghi autorizzati sono indicati nella cifra 4 del rapporto d'accettazione.

3.3.1 Prima ammissione e indicazione nel rapporto d'accettazione

Nel quadro della prima ammissione di un luogo autorizzato, il Livello locale competente verifica se le condizioni relative all'infrastruttura sono adempiute e se i controlli sono possibili con un onere amministrativo adeguato.

I termini per la registrazione dei luoghi autorizzati nel rapporto d'accettazione sono:

- in caso di luoghi già autorizzati: cinque giorni lavorativi
- in caso di prima ammissione: il tempo necessario

3.3.2 Trasferimento senza formalità (senza RTN) tra luoghi autorizzati

solo DA

Il DA può trasferire da un luogo autorizzato a un altro, senza formalità, le merci che egli stesso ha dichiarato sommariamente, a condizione che egli stesso si occupi anche delle operazioni legate al regime doganale successivo. Egli deve essere in grado di indicare in qualsiasi momento presso quale luogo autorizzato si trova la merce.

3.3.3 Consegna senza formalità (senza RTN) in un luogo autorizzato

solo DA

Il DA può consegnare a un altro dichiarante doganale presso un luogo autorizzato, senza formalità¹, le merci che egli stesso ha dichiarato sommariamente, a condizione che quest'ultimo sia:

- DA o SA e utilizzi lo stesso luogo autorizzato conformemente al proprio rapporto d'accettazione; o
- un terzo e che, in quanto tale, secondo la [cifra 3.4.2](#) del rapporto d'accettazione, trasmetta a suo nome la dichiarazione doganale per le merci presentate al luogo autorizzato del DA.

Il DA che ha dichiarato sommariamente la merce rimane responsabile per la conclusione del regime di transito.

¹ Anche in caso di consegna senza formalità tutte le parti coinvolte devono poter provare senza lacune il corso dell'invio (vedi [cifra 4.2](#)).

3.4 Altre parti coinvolte

3.4.1 Responsabili della dichiarazione doganale

([Art. 10 OD-UDSC](#))

Lo SDA è responsabile della corretta registrazione e gestione dei dichiaranti nell'applicazione [Gestione dei clienti della dogana](#) (GCD) come anche delle mutazioni immediate. La rispettiva procedura è descritta nel [manuale](#).

3.4.2 Dichiarazioni doganali allestite da parte di terzi

solo DA

Il DA può autorizzare autonomamente le ditte che trasmettono a loro nome la dichiarazione doganale per le merci presentate al luogo autorizzato del DA. Il DA disciplina i dettagli direttamente con le rispettive ditte.

Per i terzi che trasmettono la dichiarazione doganale a loro nome vale quanto segue:

1. Il dichiarante doganale compila la dichiarazione doganale e la trasmette al Livello locale competente del DA.
 - Rubrica «Luogo d'imposizione» = domicilio
 - Rubrica «Destinatario autorizzato» = UID DA
 - Rubrica «Codice LA» = LA Codice DA
 - Rubrica «Documento precedente» = numero di dichiarazione DA
2. Un'eventuale decisione in merito alla visita è inoltrata direttamente al dichiarante doganale.
Quest'ultimo informa il DA. Il dichiarante doganale trasmette al DA i documenti di scorta o li invia al Livello locale competente.
3. Il DA è responsabile dell'esecuzione della visita. Inoltre, egli garantisce che la merce non venga sgomberata prima del tempo.
4. Il Livello locale competente richiede direttamente al dichiarante doganale gli eventuali incarti per un controllo a posteriori.

Per le dichiarazioni doganali non elettroniche si applicano le disposizioni di cui alla [cifra 5.1.2](#).

Il DA è responsabile del corretto svolgimento della procedura. Egli deve garantire il corretto funzionamento dei flussi informativi tra dichiarante doganale, DA e Livello locale competente.

3.4.3 Persona responsabile al luogo autorizzato

Lo SDA deve designare, presso ogni luogo autorizzato, una persona responsabile², la quale collabora al controllo doganale e garantisce la comunicazione corretta e adeguata tra il Livello locale competente per il luogo autorizzato e lo SDA (p. es. se durante una visita emergono irregolarità in loco).

² La persona responsabile può essere un collaboratore del titolare dell'autorizzazione o di una ditta terza.

4 Obblighi e responsabilità dello SDA

([Art. 103 cpv. 1 lett. D OD](#))

4.1 Organizzazione dell'esercizio dello SDA

Lo SDA è responsabile dell'intera procedura d'imposizione doganale. Deve fare in modo che eventuali altri operatori doganali (p. es. dichiarante doganale, trasportatore, magazzinieri, gestore dell'infrastruttura) svolgano i propri compiti in modo corretto e conforme alle disposizioni della legislazione doganale.

Lo SDA descrive tutti i processi legati all'imposizione doganale. Deve comunicare al Livello locale competente eventuali modifiche a questi processi prima della loro messa in opera.

4.2 Verificabilità del corso dell'invio (tracciabilità)

Lo SDA deve organizzare l'amministrazione e l'esercizio in modo tale che il corso di un invio, dalla presentazione in dogana presso il luogo autorizzato fino alla liberazione, e lo statuto doganale della merce possano essere verificati in ogni momento e senza lacune.

Il numero di dichiarazione rappresenta il tracciato dell'invio. La struttura del numero è indicata nel rapporto d'accettazione (cifra 5.1).

Il DA garantisce che il numero di dichiarazione DA sia indicato in tutti i documenti doganali successivi. Tale obbligo vale anche per altri operatori doganali cui vengono affidate determinate attività (p. es. dichiarante doganale).

In e-dec il numero di dichiarazione DA deve essere indicato nel campo «Documenti precedenti».

4.3 Obblighi relativi ai collaboratori

Lo SDA deve garantire che tutte le persone coinvolte nella procedura d'imposizione doganale siano formate conformemente alle attività da svolgere e siano a conoscenza degli obblighi legati a queste attività. Tale obbligo si estende anche ad altri operatori doganali cui vengono affidate determinate attività (p. es. trasportatore incaricato del trasporto e della presentazione della merce).

4.4 Concessione del diritto di accesso

([Art. 31 LD](#))

Lo SDA provvede affinché l'UDSC abbia diritto di accesso illimitato alle sue infrastrutture. Tale diritto vale anche per i controlli senza preavviso.

4.5 Obbligo di collaborazione

([Art. 35](#) e [36 LD](#), [art 20 OD-UDSC](#))

L'UDSC può richiedere documenti supplementari relativi alla dichiarazione doganale.

In occasione dei controlli, lo SDA è tenuto a collaborare nel modo richiesto dall'UDSC e, su richiesta, a fornire al Livello locale competente (p. es. via fax o e-mail o mediante E-Begleitdokument oppure allo sportello) i documenti di scorta necessari alla preparazione del controllo doganale.

La persona incaricata dell'allestimento, della rettifica o del completamento della dichiarazione doganale deve disporre delle capacità e dei mezzi tecnici necessari per svolgere tali compiti.

4.6 Sistema di immagazzinamento

La persona responsabile al luogo autorizzato deve immagazzinare la merce non imposta presso i luoghi autorizzati definiti.

solo DA

Il DA deve essere in grado di fornire, in ogni momento, informazioni sull'ubicazione e sullo statuto doganale della merce non imposta introdotta nel territorio doganale. Non è consentito modificare la merce non imposta.

Lo SA deve essere in grado di fornire, in ogni momento, informazioni sull'ubicazione e sullo statuto doganale della merce da asportare dal territorio doganale. Non è consentito modificare la merce imposta all'esportazione o assegnata a un regime di transito.

solo SA

4.7 Responsabilità generale

([Art. 70 LD, convenzione relativa ad un regime comune di transito](#))

Il DA risponde dei tributi dal momento in cui prende in consegna la merce e il relativo documento di transito fino al momento in cui la merce è liberata dal Livello locale competente, allo stesso modo in cui ne risponde il titolare del regime durante il transito precedente.

Lo SA risponde, con il suo conto PCD, di tutti gli impegni generali risultanti dalla procedura SA.

La responsabilità dello SA nel regime di transito è desumibile dalle disposizioni procedurali.

Nella procedura di transito comune lo SA garantisce, in qualità del titolare del regime, per i dazi e gli altri tributi dovuti negli Stati toccati dal transito dal momento dell'assegnazione della merce al regime presso il Livello locale di partenza fino alla conclusione di tale regime presso il Livello locale di destinazione. La garanzia generale fornita dallo SA per il regime di transito copre tutti gli impegni risultanti da tale procedura. Lo SA può impiegare unicamente la propria garanzia.

4.8 Merce senza proprietario

([Art. 111 OD](#))

solo DA

Il DA è responsabile del controllo della merce in eccedenza e di quella «senza proprietario» nonché dell'osservanza delle prescrizioni in materia di imposizione di tale merce.

5 Disposizioni procedurali

5.1 Procedura DA

La procedura è applicabile alle merci che vengono presentate al DA nel regime di transito. La procedura d'imposizione doganale si svolge in due fasi:

1. conclusione del regime di transito³
2. regime doganale successivo

L'apertura del regime di transito presso il domicilio è una fase della procedura SA (vedi [cifra 5.2.3.2](#)), la cui applicazione deve essere indicata nel rapporto d'accettazione.

Per assegnare la merce al regime di deposito doganale per depositi doganali aperti è necessaria un'apposita autorizzazione.

Per il resto, non vi sono limitazioni per quanto riguarda il regime doganale da scegliere.

!!!

In caso di dichiarazioni doganali con pagamento in contanti (vedi [cifra 7.1.3](#)) e di dichiarazioni doganali non elettroniche (vedi [cifra 5.1.2](#)) vi sono disposizioni particolari.

5.1.1 Procedura d'importazione con dichiarazione doganale elettronica

Indicazioni supplementari nella dichiarazione doganale

- Luogo autorizzato

Il DA deve indicare, negli appositi campi della dichiarazione sommaria (annuncio di arrivo NCTS) e della dichiarazione d'importazione, il codice univoco attribuito al luogo autorizzato.

- Luogo d'imposizione «domicilio»

Nelle dichiarazioni doganali allestite con e-dec Importazione il DA deve indicare il luogo d'imposizione «domicilio» (eccezione: dichiarazioni doganali con pagamento in contanti).

- Momento dell'imposizione

Il DA può dichiarare gli invii prima o dopo l'arrivo della merce al luogo autorizzato:


	prima	dopo
e-dec Importazione	predichiarazione e-dec	presentazione in dogana

³ Se la merce viene presentata per via aerea a un DA presso un aeroporto, ciò non deve necessariamente avvenire nel regime di transito.

5.1.1.1 Procedura standard

Principi

- Gli invii selezionati «libero» («libero/con» o «libero/senza») sono considerati liberati **dopo il ricevimento** dell'autorizzazione di scarico NCTS **e** del risultato della selezione e possono quindi essere sgomberati immediatamente e senza limitazioni, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.
- Gli invii per i quali decorre un termine d'intervento (NCTS e/o e-dec) sono considerati liberati solo dopo il ricevimento dell'autorizzazione di scarico NCTS **e/o** della notifica di liberazione e-dec.
- Il termine d'intervento decorre unicamente durante l'orario d'esercizio del Livello locale competente.
- In caso di dichiarazioni doganali presentate al di fuori dell'orario d'apertura, l'eventuale visita avviene, di regola, durante l'orario d'apertura successivo del Livello locale competente.
- L'UDSC può vietare al DA di dichiarare determinate merci al di fuori dell'orario d'apertura.



Viene descritto il processo relativo alla dichiarazione d'importazione e-dec dopo la presentazione in dogana. Le differenze nel processo relativo alla dichiarazione d'importazione con predichiarazione e-dec sono evidenziate in colore.

N.	Descrizione
-1	<p>In caso di predichiarazione e-dec:</p> <p>Dichiarazione doganale</p> <p>Art. 25, 33 e 42 cpv. 1 lett. A e d LD, art. 105 OD, art. 5 OD-UDSC</p> <p>Il DA può dichiarare la merce presso il Livello locale competente al più presto il giorno lavorativo precedente l'introduzione nel territorio doganale. La merce che soggiace a limitazioni quantitative all'importazione o all'esportazione (contingenti doganali) può essere dichiarata al più presto il giorno in cui viene presentata in dogana.</p> <p>Le dichiarazioni con e-dec web Importazione non sono ammesse.</p>
0	<p>In caso di predichiarazione e-dec:</p> <p>Intervento</p> <p>Art. 42 cpv. 1 lett. A LD, art. 110 OD</p> <p>Entro il termine d'intervento, il Livello locale competente può decidere se sottoporre a controllo doganale gli invii il cui risultato della selezione è «bloccato». La comunicazione avviene tramite e-dec.</p> <p>Per decidere il momento del controllo doganale, la persona responsabile al luogo autorizzato contatta il Livello locale competente.</p>
1	<p>Presentazione della merce</p> <p>Art. 21 cpv. 1 e 42 cpv. 1 lett. A e d LD, art. 101 e 102 OD</p> <p>Entro il termine stabilito, il DA deve presentare, nel regime di transito, la merce intatta presso il luogo autorizzato indicato nel rapporto d'accettazione.</p>
2	<p>Controllo dei sigilli</p> <p>La persona responsabile al luogo autorizzato controlla se vi sono eventuali irregolarità per quanto riguarda i sigilli nonché verifica la sicurezza del mezzo di trasporto.</p> <p>Il DA rileva il risultato del controllo come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• In caso di documenti di transito elettronici: nell'annuncio d'arrivo in NCTS• In caso di documenti di transito non elettronici: certificazione delle seguenti indicazioni nel documento di transito:<ul style="list-style-type: none">○ numero di dichiarazione DA○ numero di autorizzazione DA○ data d'arrivo della merce○ risultato del controllo○ firma <p>In caso di constatazioni particolari (p. es. sigilli danneggiati o non più presenti), il DA deve comunicarlo immediatamente al Livello locale competente. Fino alla decisione di quest'ultimo, non è consentito modificare il carico.</p>

N.	Descrizione
3	<p>Dichiarazione sommaria</p> <p>Art. 24 e 42 cpv. 1 lett. A e d LD</p> <p>Il DA dichiara sommariamente al Livello locale competente, mediante l'annuncio di arrivo definitivo nel modulo DA di NCTS (codice DAA), la merce presentata e indicata nel documento di transito a lui destinato. Egli menziona eventuali eventi particolari avvenuti durante il trasporto nei campi previsti a tale scopo.</p> <p>Il DA deve effettuare un annuncio di arrivo per ogni mezzo di trasporto.</p> <p>Dopo aver eseguito l'annuncio di arrivo, anziché assegnare le merci a un regime doganale successivo, al momento esistono le seguenti possibilità:</p> <hr/> <p>Trasferimento senza formalità (senza RTN) tra luoghi autorizzati</p> <p>Il DA può trasferire da un luogo autorizzato a un altro, senza formalità, le merci che egli stesso ha dichiarato sommariamente, a condizione che egli stesso si occupi anche delle operazioni legate al regime doganale successivo. Egli deve essere in grado di indicare in qualsiasi momento presso quale luogo autorizzato si trova la merce (vedi cifra 3.3.2).</p> <hr/> <p>Consegna senza formalità (senza RTN) in un luogo autorizzato</p> <p>Il DA può consegnare a un altro dichiarazione doganale presso un luogo autorizzato, senza formalità⁴, le merci che egli stesso ha dichiarato sommariamente, a condizione che quest'ultimo sia:</p> <ul style="list-style-type: none">• DA o SA e utilizzi lo stesso luogo autorizzato conformemente al proprio rapporto d'accettazione; o• un terzo e che, in quanto tale, secondo la cifra 3.4.2 del rapporto d'accettazione, trasmetta a suo nome la dichiarazione doganale per le merci presentate al luogo autorizzato del DA. <p>Il DA che ha dichiarato sommariamente la merce rimane responsabile per la conclusione del regime di transito (vedi cifra 3.3.3).</p>
4	<p>Intervento in caso di merce dichiarata sommariamente</p> <p>Art. 42 cpv. 1 lett. A e d LD, art. 110 OD</p> <p>Prima di concedere l'autorizzazione di scarico, il Livello locale competente ha la possibilità, entro il termine d'intervento, di ordinare un controllo doganale. L'intervento viene comunicato mediante NCTS. Per decidere il momento del controllo doganale, la persona responsabile al luogo autorizzato contatta il Livello locale competente.</p>

⁴ Anche in caso di consegna senza formalità tutte le parti coinvolte devono poter provare senza lacune il corso dell'invio (vedi [cifra 4.2](#)).

N.	Descrizione
5	<p>Controllo doganale in caso di merce dichiarata sommariamente</p> <p>Art. 23, 36, 37 e 42 cpv. 1 lett. A e d LD</p> <p>Il controllo viene effettuato al luogo autorizzato del DA. La persona responsabile presso tale luogo deve collaborare nel modo richiesto dal Livello locale.</p> <p>Il Livello locale competente verifica la merce dichiarata sommariamente. Esso può controllare anche i mezzi di trasporto ed eseguire controlli relativi ai disposti federali di natura non doganale.</p>
6	<p>Autorizzazione di scarico e rimozione dei sigilli</p> <p>Art. 42 cpv. 1 lett. A e d LD, art. 110 OD</p> <p>La persona responsabile al luogo autorizzato ha bisogno di un'autorizzazione di scarico per poter rimuovere gli eventuali sigilli dal mezzo di trasporto e scaricare la merce.</p> <p>Senza autorizzazione, la merce può essere scaricata solo se si dispone di documenti di transito relativi all'invio e se al mezzo di trasporto non sono stati apposti sigilli. La merce deve tuttavia essere immagazzinata, sulla base degli invii e dei documenti di transito, presso il luogo autorizzato fino alla fine del termine d'intervento o fino al ricevimento dell'autorizzazione di scarico elettronica.</p> <p>Se sul mezzo di trasporto sono presenti invii in transito ulteriormente trasportati in transito verso un altro DA o all'estero, sul relativo documento di accompagnamento il DA annota il sigillo eventualmente rimosso apponendo timbro e firma, inoltre comunica la circostanza al Livello locale competente.</p>
7	<p>Inventariazione</p> <p>Art. 42 cpv. 1 lett. A e d LD, art. 111 OD</p> <p>La persona responsabile al luogo autorizzato confronta immediatamente la merce presentata con quella indicata sul documento di transito e procede all'inventariazione. Il risultato di questa operazione deve essere rilevato in modo adeguato (su un documento o elettronicamente).</p> <p>Il risultato dell'inventariazione contiene informazioni relative alla merce (designazione e volume [in particolare numero e genere dei colli nonché peso]) e a eventuali irregolarità constatate.</p> <p>L'inventariazione rappresenta un legame tra le procedure doganali. Con l'inventariazione il DA determina se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutte le merci indicate nel documento d'accompagnamento transito sono arrivate nel luogo autorizzato; • vi sono delle quantità mancanti; • vi è della merce in eccesso. <p>Lo scarico non è indispensabile per l'inventariazione.</p> <p>L'inventariazione deve essere visibile nel sistema di controllo interno del DA.</p>

N.	Descrizione
8	<p>Osservazioni relative allo scarico e notifica di irregolarità</p> <p>Art. 42 cpv. 1 lett. A e d LD, art. 111 OD, art. 44 OD-UDSC</p> <ul style="list-style-type: none"> Regime di transito elettronico <p>Il DA deve comunicare al Livello locale competente il risultato dell'inventariazione mediante un'osservazione relativa allo scarico in NCTS.</p> <p>Se la persona responsabile al luogo autorizzato non constata irregolarità, il DA deve trasmettere al Livello locale competente le osservazioni relative allo scarico entro quattro giorni dall'annuncio di arrivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Regime di transito non elettronico (p. es. libretto TIR) <p>La persona responsabile al luogo autorizzato indica il risultato dell'inventariazione e del controllo degli eventuali sigilli su tutti i documenti di transito, e lo attesta apponendovi la propria firma e il timbro.</p> <p>Se la persona responsabile al luogo autorizzato constata delle irregolarità, il DA deve comunicarle immediatamente al Livello locale competente mediante un'osservazione relativa allo scarico in NCTS.</p> <p>La persona responsabile al luogo autorizzato deve presentare al Livello locale competente il documento di transito munito delle apposite osservazioni entro quattro giorni.</p> <p>Procedura in caso di irregolarità</p> <p>Il DA deve comunicare immediatamente le irregolarità, in particolare la sostituzione o il danneggiamento della merce, le quantità eccedenti o mancanti oppure la merce «senza proprietario». Il Livello locale competente decide in merito all'ulteriore modo di procedere. Fino a quel momento, non è consentito modificare né sgomberare la merce.</p>
9	<p>Dichiarazione doganale</p> <p>Art. 25, 33, 42 cpv. 1 lett. A e d, 44 e 69 lett. A LD, art. 105 e 112 OD, art. 4 e 9 OD-UDSC</p> <p>Il DA deve dichiarare in e-dec Importazione la merce presentata, presentata in dogana e dichiarata sommariamente (in caso di dichiarazioni doganali non elettroniche, vedi cifra 5.1.2).</p> <p>Le dichiarazioni con e-dec web Importazione non sono ammesse.</p> <p>In caso di predichiarazione e-dec: questo punto è soppresso (vedi n. -1).</p>

N.	Descrizione		
10	<p>Intervento</p> <p>Art. 31 e 42 cpv. 1 lett. A e d LD, art. 112 OD</p> <p>Entro il termine d'intervento, il Livello locale competente può verificare gli invii il cui risultato della selezione è «bloccato» oppure comunicare l'intenzione di eseguire il controllo.</p> <p>La comunicazione avviene tramite e-dec.</p> <p>Nel rapporto d'accettazione occorre indicare la modalità e il momento della presentazione della dichiarazione doganale e dei documenti di scorta al DA.</p> <p>Per decidere il momento del controllo doganale, la persona responsabile al luogo autorizzato contatta il Livello locale competente.</p> <p>In caso di predichiarazione e-dec: questo punto è soppresso (vedi n. 0).</p>		
11	<p>Visita</p> <p>Art. 31 e 42 cpv. 1 lett. A e d LD, art. 112 OD</p> <p>La visita viene effettuata al luogo autorizzato. La persona responsabile presso tale luogo deve collaborare nel modo richiesto dal Livello locale competente.</p> <p>Il Livello locale competente può sottoporre a visita anche gli invii il cui risultato della selezione è «libero/senza» e «libero/con».</p>		
12	<p>Liberazione della merce</p> <p>Art. 42 cpv. 1 lett. A e d LD, art. 112 OD</p> <p>La merce può essere liberata al più presto dopo che è stata dichiarata per l'imposizione doganale, ovvero dopo il ricevimento del risultato della selezione e la scadenza dell'eventuale termine d'intervento. Ciò significa:</p> <table border="1" data-bbox="331 1283 1426 1664"><tr><td data-bbox="331 1283 879 1664"><p>Presentazione in dogana</p><p>Gli invii il cui risultato della selezione è «libero/senza» o «libero/con» sono considerati liberati immediatamente dopo il ricevimento del risultato della selezione, mentre quelli con risultato della selezione «bloccato» lo sono dopo la scadenza inutilizzata del termine d'intervento e il ricevimento della notifica della liberazione.</p></td><td data-bbox="879 1283 1426 1664"><p>Predichiarazione e-dec</p><p>Gli invii il cui risultato della selezione è «libero/con» o «libero/senza» nonché quelli con risultato della selezione «bloccato» sono considerati liberati dopo la scadenza inutilizzata del termine d'intervento e dopo il ricevimento dell'autorizzazione di scarico NCTS.</p></td></tr></table> <p>La liberazione della merce da sottoporre a controllo doganale o visita deve essere disposta espressamente dal Livello locale competente.</p> <p>La liberazione della merce che soggiace a disposti federali di natura non doganale deve essere accordata sia dall'autorità doganale sia da un'eventuale altra autorità di controllo.</p>	<p>Presentazione in dogana</p> <p>Gli invii il cui risultato della selezione è «libero/senza» o «libero/con» sono considerati liberati immediatamente dopo il ricevimento del risultato della selezione, mentre quelli con risultato della selezione «bloccato» lo sono dopo la scadenza inutilizzata del termine d'intervento e il ricevimento della notifica della liberazione.</p>	<p>Predichiarazione e-dec</p> <p>Gli invii il cui risultato della selezione è «libero/con» o «libero/senza» nonché quelli con risultato della selezione «bloccato» sono considerati liberati dopo la scadenza inutilizzata del termine d'intervento e dopo il ricevimento dell'autorizzazione di scarico NCTS.</p>
<p>Presentazione in dogana</p> <p>Gli invii il cui risultato della selezione è «libero/senza» o «libero/con» sono considerati liberati immediatamente dopo il ricevimento del risultato della selezione, mentre quelli con risultato della selezione «bloccato» lo sono dopo la scadenza inutilizzata del termine d'intervento e il ricevimento della notifica della liberazione.</p>	<p>Predichiarazione e-dec</p> <p>Gli invii il cui risultato della selezione è «libero/con» o «libero/senza» nonché quelli con risultato della selezione «bloccato» sono considerati liberati dopo la scadenza inutilizzata del termine d'intervento e dopo il ricevimento dell'autorizzazione di scarico NCTS.</p>		
13	<p>Sgombero della merce</p> <p>Il DA può sgomberata la merce solo dopo aver svolto tutte le summenzionate operazioni e dopo aver ottenuto la liberazione della merce.</p>		

5.1.1.2 Traffico regolare ad orari fissi

Differenze rispetto alla procedura standard

- Il Livello locale competente deve autorizzare questo tipo di traffico e menzionarlo nel rapporto d'accettazione.
- La dichiarazione doganale e-dec deve essere accettata dal sistema informatico **prima** del momento stabilito per la liberazione.
- Indipendentemente dal risultato della selezione, gli invii sono considerati liberati solo al momento stabilito (dal lunedì al venerdì tra le 05.00 e le 22.00).

Se il Livello locale competente ordina, mediante e-dec, un controllo doganale, l'invio rimane bloccato anche dopo il momento stabilito per la liberazione e non può essere sgomberato fino alla liberazione da parte del Livello locale competente.

- Il DA comunica per tempo i ritardi al Livello locale competente. La modalità è definita nel rapporto d'accettazione.
- Il DA può trasmettere l'annuncio di arrivo definitivo NCTS anche dopo che il suo personale d'ufficio ha ripreso il lavoro.

5.1.2 Procedura d'importazione con dichiarazione doganale non elettronica

La merce che non può essere dichiarata mediante e-dec può essere condotta al luogo autorizzato del DA.

Libretto ATA e libretto TIR

Il DA dichiara sommariamente la merce al Livello locale competente, che effettua la conclusione del transito con libretto ATA o TIR.

Altro

(p. es. dichiarazione doganale d'ammissione temporanea [mod. 11.73 / 11.74 e 11.87], materiale bellico)

Nel rapporto d'accettazione occorre indicare se in caso di dichiarazioni doganali non elettroniche la liberazione avviene allo sportello, via e-mail o fax.

- **Variante «e-mail» o «fax»:** il DA trasmette via e-mail o fax al Livello locale competente la dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Entro il termine d'intervento, il Livello locale competente può sottoporre a visita gli invii o comunicare al DA, via e-mail o fax, la decisione in merito alla visita.
Gli invii sono considerati liberati dopo la scadenza inutilizzata del termine d'intervento (vedi [cifra 9.2](#)).
La liberazione della merce da sottoporre a visita deve essere disposta espressamente dal Livello locale competente. La visita, non soggetta a emolumento, viene effettuata al luogo autorizzato. Al più tardi il giorno lavorativo successivo, il DA presenta al Livello locale competente l'originale della dichiarazione doganale insieme ai documenti di scorta.
Nella variante «fax» il DA presenta anche la prova della trasmissione (rapporto d'invio).
- **Variante «sportello»:** il DA presenta la dichiarazione doganale allo sportello del Livello locale competente. Qui gli viene comunicata la decisione in merito alla liberazione o alla visita della merce. La visita, non soggetta a emolumento, viene effettuata al luogo autorizzato.
Il bollettino di consegna timbrato dal Livello locale competente permette di sgomberare la merce.

5.2 Procedura SA

La procedura SA si applica per:

- la merce in libera pratica destinata all'esportazione e per la quale lo speditore autorizzato è la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione
- la merce che soggiace a vigilanza doganale

La procedura d'imposizione doganale si svolge in due fasi:

1. imposizione all'esportazione

Non vi sono limitazioni per quanto riguarda il regime doganale da scegliere. Per le spedizioni nel regime di transito, vedi [cifra 5.2.3.5.1](#).

2. assegnazione al regime di transito⁵ o al regime di deposito doganale per depositi doganali aperti.

!!!

In caso di dichiarazioni doganali non elettroniche (vedi [cifra 5.2.2](#)) vi sono disposizioni particolari.

5.2.1 Procedura d'esportazione con dichiarazione doganale elettronica


Per le dichiarazioni allestite con e-dec Importazione lo SA deve indicare «domicilio» quale luogo d'imposizione (corrisponde al codice SA 1 in NCTS).

⁵ Se la merce viene trasportata ulteriormente per via aerea a partire da un luogo autorizzato presso un aeroporto, il transito viene a cadere.

5.2.1.1 Procedura standard

Principi

- Gli invii selezionati «libero» sono considerati come liberati **dopo il ricevimento** del risultato della selezione e possono essere assegnati al regime di transito immediatamente e senza limitazioni, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.
- Gli invii per i quali decorre un termine d'intervento (e-dec e/o NCTS) sono considerati liberati solo dopo il ricevimento della relativa notifica di liberazione.
- Il termine d'intervento decorre unicamente durante l'orario d'esercizio del Livello locale competente.
- Un'eventuale visita avviene, di regola, durante l'orario d'apertura successivo del Livello locale competente.
- L'UDSC può vietare allo SA di dichiarare determinate merci al di fuori dell'orario d'apertura.



Viene descritto il processo relativo alla dichiarazione d'esportazione con e-dec Esportazione. Le differenze nel processo relativo alla dichiarazione con NCTS nonché all'applicazione della procedura di dichiarazione a due fasi sono evidenziate in colore.

N.	Descrizione
1	<p>Dichiarazione doganale</p> <p>Art. 24, 25 e 42 cpv. 1 lett. A e d LD, art. 79 OD</p> <p>Lo SA deve dichiarare nel regime d'esportazione, mediante e-dec Esportazione (B) o NCTS (A o C), la merce destinata all'esportazione. In caso di dichiarazione doganale non elettronica si applicano le disposizioni della cifra 5.2.2.</p> <p>Lo SA può allestire personalmente la dichiarazione d'esportazione in e-dec Esportazione oppure presentare una dichiarazione d'esportazione allestita dall'esportatore (B₂).</p> <ul style="list-style-type: none">• Lo SA allestisce personalmente la dichiarazione d'esportazione. In caso di transito successivo, egli seleziona «sì» nel campo «Send/to/transit».• Lo SA non allestisce personalmente la dichiarazione d'esportazione. L'esportatore allestisce la dichiarazione d'esportazione (luogo d'imposizione «ufficio doganale»). Egli riceve una risposta elettronica senza risultato della selezione e la trasmette allo SA. <p>Lo SA invia al sistema dell'UDSC una richiesta di selezione (senza successivo transito NCTS) o una richiesta SelectionAndTransit (se in seguito vi è un regime di transito elettronico).</p> <p>Le dichiarazioni con e-dec web Esportazione non sono ammesse.</p> <p>Dichiarazione doganale a due fasi</p> <p>(C₁) Lo SA dichiara la merce destinata a essere esportata mediante un annuncio d'esportazione. Un'eventuale restituzione deve essere richiesta in tale annuncio.</p> <p>Nell'annuncio d'esportazione deve essere indicato il corretto codice del genere d'imposizione (vedi volantino).</p> <p>La merce soggetta a permesso non può essere dichiarata nella procedura a due fasi.</p>
2	<p>Intervento</p> <p>Art. 31 e 42 cpv. 1 lett. A e d LD, art. 108 OD</p> <p>Entro il termine d'intervento, il Livello locale competente può verificare gli invii il cui risultato della selezione è «bloccato» oppure comunicare l'intenzione di eseguire il controllo. La comunicazione avviene tramite e-dec o NCTS.</p> <p>Dopo aver ricevuto la comunicazione relativa alla decisione d'intervento, la persona responsabile al luogo autorizzato contatta il Livello locale competente per decidere il luogo e il momento della visita.</p> <p>Nel rapporto d'accettazione occorre indicare la modalità e il momento della consegna della dichiarazione doganale e dei documenti di scorta al DA.</p>
3	<p>Presentazione della merce</p> <p>Art. 21 cpv. 1 e 42 cpv. 1 lett. A e d LD, art. 101 e 102 OD</p> <p>Se l'UDSC ordina una visita, lo SA deve presentare la merce presso il luogo autorizzato convenuto.</p>

N.	Descrizione
4	<p>Visita</p> <p>Art. 31 e 42 cpv. 1 lett. A e d LD, art. 108 OD</p> <p>La visita viene effettuata al luogo autorizzato. La persona responsabile presso tale luogo deve collaborare nel modo richiesto dal Livello locale competente.</p> <p>Il Livello locale competente può sottoporre a visita anche gli invii il cui risultato della selezione è «libero».</p>
5	<p>Liberazione della merce</p> <p>Art. 42 cpv. 1 lett. A e d LD, art. 108 OD</p> <p>La merce può essere liberata al più presto dopo che è stata dichiarata per l'imposizione doganale, ovvero dopo il ricevimento del risultato della selezione e la scadenza dell'eventuale termine d'intervento.</p> <p>Ciò significa: gli invii il cui risultato della selezione è «libero» sono considerati liberati immediatamente dopo il ricevimento del risultato della selezione, mentre quelli con risultato della selezione «bloccato» e annuncio d'esportazione NCTS lo sono dopo la scadenza inutilizzata del termine d'intervento e il ricevimento della notifica della liberazione.</p> <p>La liberazione della merce da sottoporre a visita deve essere disposta espressamente dal Livello locale competente.</p> <p>La liberazione della merce che soggiace a disposti federali di natura non doganale deve essere accordata sia dall'autorità doganale sia da un'eventuale altra autorità di controllo.</p>
C ₂	<p>Dichiarazione doganale a due fasi</p> <p>Dichiarazione doganale (seconda fase)</p> <p>Per le merci dichiarate con un annuncio d'esportazione nella prima fase, lo SA allestisce una dichiarazione d'esportazione (e-dec o NCTS) al più tardi il giorno lavorativo successivo all'annuncio.</p> <p>Egli indica il numero dell'annuncio d'esportazione (prima fase) quale documento precedente.</p>
6	<p>Regime di transito</p> <p>Entro quattro giorni dalla conclusione del regime d'esportazione, lo SA deve assegnare al regime di transito la merce imposta all'esportazione (vedi cifra 5.2.3).</p>

5.2.1.2 Traffico regolare ad orari fissi

Differenze rispetto alla procedura standard

- Il Livello locale competente deve autorizzare questo tipo di traffico e menzionarlo nel rapporto d'accettazione.
- La dichiarazione doganale e-dec o NCTS deve essere accettata dal sistema informatico **prima** del momento stabilito per la liberazione.

Le dichiarazioni con e-dec web Esportazione non sono ammesse.

- Lo SA deve presentare tutta la merce presso il luogo autorizzato per il tipo di traffico, indipendentemente dall'eventuale risultato della selezione.
- Indipendentemente dal risultato della selezione, gli invii sono considerati liberati solo al momento stabilito (dal lunedì al venerdì tra le 05.00 e le 22.00).

Se il Livello locale competente ordina, mediante e-dec o NCTS, un controllo doganale, l'invio rimane bloccato anche dopo il momento stabilito per la liberazione e non può essere sgomberato fino alla liberazione da parte del Livello locale competente.

5.2.2 Procedura d'esportazione con dichiarazione doganale non elettronica

La merce che non può essere dichiarata mediante e-dec o NCTS (p. es. dichiarazione doganale d'ammissione temporanea [mod. 11.73 e 11.87] può essere dichiarata dallo SA.

In caso di dichiarazione doganale non elettronica, lo SA deve sempre trasmettere un annuncio d'esportazione (compreso il corretto [codice del genere d'imposizione](#)).


Nel rapporto d'accettazione occorre indicare se in caso di dichiarazioni doganali non elettroniche la liberazione avviene allo sportello, via e-mail o fax. Un'eventuale decisione d'intervento verrà presa sulla base della dichiarazione doganale (vedi sotto).

- **Variante «e-mail» o «fax»:** lo SA trasmette via e-mail o fax al Livello locale competente la dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Entro il termine d'intervento, il Livello locale competente può sottoporre a visita gli invii o comunicare allo SA, via e-mail o fax, la decisione in merito alla visita.
Gli invii sono considerati liberati dopo la scadenza inutilizzata del termine d'intervento (vedi [cifra 9.2](#)).
La liberazione della merce da sottoporre a visita deve essere disposta espressamente dal Livello locale competente. La visita, non soggetta a emolumento, viene effettuata al luogo autorizzato. Al più tardi il giorno lavorativo successivo, lo SA presenta al Livello locale competente l'originale della dichiarazione doganale insieme ai documenti di scorta.
Lo SA presenta anche la prova della trasmissione (rapporto d'invio).
- **Variante «sportello»:** lo SA presenta la dichiarazione doganale allo sportello del Livello locale competente. Qui gli viene comunicata la decisione in merito alla liberazione o alla visita della merce. La visita, non soggetta a emolumento, viene effettuata al luogo autorizzato.
Il bollettino di consegna timbrato dal Livello locale competente permette di sgomberare la merce.

5.2.3 Regime di transito

5.2.3.1 Procedura di transito comune (PTC)

Se la merce lascia il territorio doganale nel traffico stradale o ferroviario, occorre scegliere un regime di transito internazionale.




N.	Descrizione
6°	<p>Annuncio di transito</p> <p>Entro quattro giorni dalla conclusione del regime d’esportazione, lo SA deve assegnare al regime di transito⁶ la merce imposta all’esportazione. Al più tardi quattro giorni dopo l’accettazione dell’annuncio o della dichiarazione d’esportazione, egli deve trasmettere un annuncio di transito in NCTS.</p> <p>Lo SA può aprire il transito solo per gli invii per i quali dispone di un annuncio e/o dichiarazione d’esportazione elettronica NCTS e che sono stati liberati dal sistema oppure per gli invii dichiarati in e-dec Esportazione con lo strumento «SelectionAndTransit».</p> <p>In caso di dichiarazione doganale non elettronica secondo la cifra 5.2.2, lo SA deve prima trasmettere l’annuncio d’esportazione (compreso il corretto codice del genere d’imposizione).</p> <p>Dopo l’accettazione dell’annuncio di transito, lo SA riceve il documento d’accompagnamento transito, che deve stampare e consegnare al vettore della merce.</p>
6b	<p>Imposizione in transito all’uscita nella procedura di transito comune</p> <p>Il vettore dichiara la merce a un Livello locale di confine (anche aeroportuale) per l’imposizione all’esportazione, presentando il documento d’accompagnamento transito (per la procedura di transito comune).</p>

⁶ Se la merce viene trasportata ulteriormente per via aerea a partire da un luogo autorizzato presso un aeroporto, il transito viene a cadere.

5.2.3.2 Regime di transito nazionale (RTN)

All'interno del territorio doganale lo SA può trasportare la merce non in libera pratica nel regime di transito nazionale. Gli uffici di destinazione sono gli uffici doganali all'interno (compresi i depositi franchi), gli uffici doganali aeroportuali, i DA o i depositi doganali aperti.



N.	Descrizione
6°	<p>Annuncio di transito</p> <p>Lo SA trasmette un annuncio di transito elettronico in NCTS.</p> <p>Dopo l'accettazione dell'annuncio di transito, lo SA riceve il documento d'accompagnamento transito, che deve stampare e consegnare al vettore della merce.</p> <p>In caso di merce imposta all'esportazione, lo SA deve assegnarla al regime di transito entro quattro giorni.</p>
6b	<p>Conclusione del regime di transito</p> <p>Il vettore dichiara la merce per la conclusione del regime, presentando il documento d'accompagnamento transito al Livello locale di destinazione.</p> <p>Se la merce è destinata a un DA o DDA, la conclusione del regime spetta al titolare dell'autorizzazione.</p>

5.2.3.3 Procedura di transito comune semplificata (PTC semplificata)

Nel traffico ferroviario internazionale, la lettera di vettura CIM sostituisce il documento di transito se il trasporto avviene nella procedura di cooperazione con conteggio centrale delle spese da parte di ferrovie appositamente autorizzate. Lo SA deve chiarire se le condizioni per l'applicazione della PTC semplificata sono adempiute anche presso l'impresa di trasporto ferroviaria (ITF) della stazione di partenza. La procedura di transito comune semplificata deve essere richiesta nel campo 58 b) della lettera di vettura CIM.

5.2.3.3.1 Procedura di dichiarazione di FFS Cargo

L'annuncio di transito da parte dello SA avviene mediante il modulo «Dati d'invio CIS» (vedi allegato VI) via e-mail o fax al Livello locale competente conformemente a quanto stabilito nel rapporto d'accettazione. Il modulo «Dati d'invio CIS» è la conferma del mandato di FFS Cargo ai clienti e contiene tutte le indicazioni relative alla lettera di vettura CIM. In questo modulo è inoltre possibile visualizzare il numero dell'autorizzazione dello SA nel campo «Dichiarazione del mittente». Anziché il modulo «Dati d'invio CIS», lo SA può utilizzare anche il modulo «CIS-online detta-gli carro» (vedi allegato VI) con la stessa struttura e il medesimo contenuto.

5.2.3.3.2 Procedura di dichiarazione con lettera di vettura CIM

Anziché l'annuncio di transito, lo SA trasmette al Livello locale competente, via e-mail o fax, la lettera di vettura internazionale CIM (secondo quanto stabilito nel rapporto d'accettazione).

Sull'esemplare 1 della lettera di vettura CIM lo SA deve apporre

- l'etichetta doganale nel campo 9
- il seguente timbro (timbro dello SA) nel campo «Riservato alla dogana»:



Lo SA indica eventuali allegati (p. es. T2L, lista di carico, libretto ATA) nell'apposito campo.

Lo SA consegna la lettera di vettura all'impresa di trasporto ferroviaria. Il Livello locale competente verifica che la consegna avvenga correttamente.

Merci T2

Se nel contempo occorre trasmettere lo statuto T2, nel campo 99 dell'esemplare 3 della lettera di vettura CIM deve essere apposto il timbro rettangolare T2, confermandolo con l'apposizione della firma e del timbro dello SA. Occorre inoltre riprendere il numero di riferimento del transito T2 precedente con la data di apertura e il Livello locale nonché le eventuali indicazioni doganali (p. es. «Export»)

5.2.3.4 Transito con libretto TIR o ATA

I libretti TIR e ATA vanno sempre presentati al Livello locale competente per l'imposizione. La procedura si fonda sulle disposizioni generali.

L'autenticazione dei libretti TIR e ATA compete agli uffici doganali. L'apertura da parte dello SA è vietata.

5.2.3.5 Varie

5.2.3.5.1 Rispedizioni in transito

Lo SA deve allestire un annuncio d'esportazione NCTS per gli invii in transito che devono essere rispediti in un nuovo regime di transito.

Nel campo «Documenti precedenti» dell'annuncio di transito occorre indicare il numero di riferimento, la data e il luogo di apertura del transito precedente. Devono inoltre essere riprese tutte le indicazioni importanti relative al transito precedente, tra l'altro:

- numero di posizioni e voci di tariffa;
- in caso di procedura di transito comune T2, le indicazioni «Export» o «Esportazione» oppure il codice «DG2-Export» nel campo relativo alle indicazioni supplementari (vedi anche art. 9 della convenzione relativa ad un regime comune di transito).

Trasmissione del carattere comunitario (merci T2)

Le disposizioni relative alla trasmissione dello statuto T2 sono contenute nell'articolo 9 e nell'appendice II della convenzione relativa ad un regime comune di transito.

Lo statuto T2 può essere trasmesso nel quadro di una procedura di transito comune (vedi [cifre 5.2.3.1](#) e [5.2.3.3](#)).

Negli altri casi, lo statuto T2 può essere trasmesso mediante il modulo T2L o un altro documento commerciale secondo [l'appendice II alla convenzione relativa ad un regime comune di transito](#).

È vietato manipolare la merce comunitaria.

5.2.3.5.2 Sigilli

Se lo SA utilizza regolarmente i sigilli, deve acquistarli personalmente (vedi cifra 4.6 [R-14-01](#)). Questi sigilli standard possono essere utilizzati per le imposizioni in transito menzionate in precedenza. Lo SA deve tenere un controllo (contabilità) sull'impiego dei sigilli. Il Livello locale competente è autorizzato a verificare tale contabilità.

- **Obbligo di apporre i sigilli**

Lo SA deve apporre i sigilli (a locali o colli) nei seguenti casi:

- descrizione insufficiente della merce
- imposizione con libretto TIR (eccezioni secondo la convenzione TIR)
- trasporto di merci gravate da dazi elevati o soggette a controlli (contingenti) rigorosi (bevande spiritose, tabacchi manufatti, carne, frutta, verdura ecc.)
- su ordine del Livello locale competente

Lo SA può apporre i sigilli anche se non si verifica nessuna delle suddette condizioni (apposizione volontaria).

Gli invii da porre sotto chiusura devono essere caricati su mezzi di trasporto atti a essere chiusi in modo da garantire la sicurezza doganale.

- **Rinuncia ai sigilli**

Lo SA può rinunciare ad apporre i sigilli se per la merce trasportata sono fornite le seguenti indicazioni:

- designazione commerciale usuale
- voce di tariffa
- quantità di colli e imballaggi
- marchi e numeri dei colli
- massa lorda (peso lordo)

Le indicazioni devono permettere l'identificazione inequivocabile dell'invio (merce e colli). In caso di dubbio, occorre sempre apporre i sigilli.

5.2.3.5.3 Trasporti misti

Per i trasporti misti (ovvero comprendenti merce vincolata a dogana e merce non vincolata a dogana sullo stesso veicolo) valgono i seguenti principi:

- **Trasporti senza sigilli**

- I colli contenenti merce vincolata a dogana devono essere identificabili e sul documento di transito devono essere riportate le indicazioni di cui alla [cifra 5.2.3.5.2](#).
- La merce non vincolata a dogana non deve essere indicata sul documento di transito. Tale merce può essere caricata o scaricata in qualsiasi luogo in Svizzera.

- **Trasporti con sigilli**

- La merce non vincolata a dogana deve essere indicata sul documento di transito con la menzione «merce non vincolata a dogana». Per questa merce deve essere allestito un annuncio d'esportazione con il corretto [codice del genere d'imposizione](#).
- La merce non vincolata a dogana deve essere presentata presso il Livello locale di destinazione oppure lo SDA insieme alla merce vincolata a dogana.

5.3 Ulteriori disposizioni relative alle procedure DA e SA

5.3.1 Richiesta straordinaria di liberazione della merce al di fuori dell'orario d'apertura del Livello locale competente

Il titolare di autorizzazione che normalmente dichiara la merce per l'imposizione doganale durante l'orario d'apertura del Livello locale competente (p. es. ore 07.00 – 17.00) può presentare una richiesta straordinaria di liberazione della merce durante dell'orario d'esercizio dell'ufficio (p. es. ore 05.00 – 22.00).

Lo SDA deve presentare la domanda al Livello locale competente durante l'orario d'apertura.

Il Livello locale competente fornisce allo SDA istruzioni sul momento della dichiarazione, sulla visita, sulla liberazione della merce e via di seguito.

5.3.2 Procedura in caso di guasto di NCTS ed e-dec

NCTS

In caso di guasto di NCTS, lo SDA contatta telefonicamente il Livello locale competente e segue le sue istruzioni (invio dell'annuncio di arrivo o di transito e comunicazione delle irregolarità per e-mail o fax).

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: www.bazq.admin.ch / Dichiarazione doganale / Dichiarazione da parte di ditte / NCTS / Informazioni generali / [Modo di procedere in caso di guasti](#) (in francese).

e-dec

La procedura è pubblicata nella documentazione al sito: www.bazq.admin.ch / Dichiarazione doganale / Dichiarazione da parte di ditte /

- e-dec Importazione / Documentazione / [Procedura in caso di guasto e-dec importazione](#)
- e-dec Esportazione / Documentazione / [Procedura di emergenza e-dec Export](#)

Attenzione: per la merce contingentata gestita mediante «e-quota» vi è una procedura particolare (vedi cifra 17.6.1 della documentazione e-dec).

E-Begleitdokument (documento di scorta elettronico)

In caso di brevi guasti lo SDA attende fino a quando il sistema non è di nuovo disponibile (fino a 8 ore per il caricamento). In caso di guasti persistenti o in relazione a controlli doganali/visite previsti, lo SDA contatta il Livello locale competente.

6 Presentazione dei documenti

6.1 Presentazione della dichiarazione doganale e dei documenti di scorta necessari

([Art. 25 cpv. 1, 35 e 42 cpv. 1 lett. A e d LD, art. 19 OD-UDSC](#))

- Con controllo doganale o visita

Nel rapporto d'accettazione occorre indicare la modalità e il momento della presentazione della dichiarazione doganale e dei documenti di scorta allo SDA.

- Senza controllo doganale o visita

In caso di invii il cui risultato della selezione è «libero/con» o «bloccato» e per i quali non è stato effettuato alcun controllo doganale, al più tardi il giorno lavorativo successivo lo SDA consegna al Livello locale competente i documenti di scorta e la stampa della dichiarazione doganale oppure trasmette i documenti di scorta nel sistema E-Begleitdokument.

Nel rapporto d'accettazione occorre indicare se lo SDA deve presentare, o far presentare, la documentazione allo sportello, trasmetterla per posta A oppure mediante E-Begleitdokument.

6.2 Presentazione dei documenti di transito

- Procedura DA

Il DA deve conservare nel suo incarto tutti i documenti d'accompagnamento transito originali (vedi [cifra 8.2](#)) per almeno cinque anni. Egli deve presentare al Livello locale competente i documenti di transito diversi dai documenti di transito elettronici nonché i documenti relativi a transiti NCTS per i quali i dati non erano disponibili nel sistema al momento della dichiarazione (caso eccezionale).

Occorre inoltre prestare attenzione a quanto segue:

- Documenti di transito NCTS (PTC/RTN)

In caso di procedure di transito non conformi, i documenti devono essere trasmessi immediatamente e spontaneamente al Livello locale competente insieme al resto della documentazione.

- Procedura SA

Il giorno lavorativo successivo, lo SA consegna al Livello locale competente i documenti di transito elettronici allestiti nella procedura di emergenza e la lettera di vettura CIM. Egli deve fare in modo che vi sia un legame con l'imposizione all'esportazione.

6.3 Rinvio dei documenti

Nel rapporto d'accettazione occorre indicare la modalità per il rinvio dei documenti.

6.4 Nuova presentazione di una dichiarazione doganale rifiutata

(Art. 20 OD-UDSC)

Il Livello locale competente consegna allo SDA la dichiarazione doganale rifiutata oppure la contesta in e-dec mediante E-Com (conformemente al rapporto d'accettazione).

Lo SDA deve presentare nuovamente al Livello locale competente la dichiarazione doganale rettificata o completata, unitamente ai documenti di scorta, al più tardi dieci giorni lavorativi dopo la contestazione oppure rispondere mediante E-Com (conformemente al rapporto d'accettazione). Se non è in grado di rispettare tale termine, deve informarne il Livello locale competente.

Per risolvere i casi in sospeso lo SDA si reca, se necessario, allo sportello.

7 Particolarità

7.1 Procedura DA


7.1.1 Misure particolari in relazione a disposti federali di natura non doganale

Se la merce soggiace a disposti federali di natura non doganale (p. es. controllo dei metalli preziosi, protezione dei vegetali, controllo veterinario di confine, regalia del sale), il DA deve adottare spontaneamente le misure necessarie, ovvero condurre la merce presso l'autorità di controllo competente. La merce può essere sgomberata solo dopo la liberazione da parte di tale autorità.

Rifiuto di merci da parte del DA prima della dichiarazione doganale

Se prima della presentazione della dichiarazione doganale il DA constata che la merce soggiace a disposti federali di natura non doganale e che il disposto interessato non contiene disposizioni relative al transito, può rinviare all'estero tale merce senza comunicarlo al Livello locale competente.

Se il disposto in questione contiene disposizioni relative al transito, il DA deve trattenere la merce al proprio domicilio e informare il Livello locale competente.



7.1.2 Dichiarazione doganale semplificata per piccoli invii

Il DA applica la procedura semplificata per la dichiarazione di piccoli invii secondo l'allegato IV.

7.1.3 Imposizione in caso di pagamento in contanti

Se un terzo, che intende pagare i tributi in contanti presso il Livello locale, incarica il DA di allestire la dichiarazione d'importazione, occorre procedere come segue:

1. Il DA dichiara, mediante e-dec, che la merce si trova presso il Livello locale (nel campo «Luogo d'imposizione»). La merce rimane però nel luogo autorizzato.
2. La persona che paga in contanti versa i tributi presso il Livello locale e alla fine della procedura d'imposizione riceve un bollettino di consegna firmato, con il quale può ritirare la merce presso il DA.
3. Il DA conserva il bollettino di consegna timbrato nel suo incarto.
4. Un'eventuale visita, non soggetta a emolumento, viene effettuata al domicilio del DA.

7.2 Procedura SA

7.2.1 Merce soggetta all'obbligo del permesso d'esportazione

La merce soggetta all'obbligo del permesso d'esportazione può essere dichiarata a condizione che lo SA disponga del permesso d'esportazione dell'autorità competente e che la merce sia stata liberata dall'organo di controllo. Al momento della presentazione in dogana lo SA deve presentare al Livello locale competente, su richiesta, il permesso e l'attestazione della liberazione (eccezione: permesso generale d'esportazione).

La merce soggetta all'obbligo del permesso non può essere dichiarata nella procedura a due fasi.

7.2.2 Misure particolari in relazione a disposti federali di natura non doganale

Se la merce soggiace a disposti federali di natura non doganale (p. es. controllo dei metalli preziosi, protezione dei vegetali, controllo veterinario di confine), lo SA deve adottare spontaneamente le misure necessarie, ovvero condurre la merce presso l'autorità di controllo competente. La merce può essere sgomberata solo dopo la liberazione da parte di tale autorità.

Su richiesta dello SA, il Livello locale competente o l'ufficio d'uscita in transito nel traffico stradale autentica i certificati d'esportazione CITES.

Lo SA deve presentare, di propria iniziativa, il documento di movimento per i rifiuti soggetti alla procedura di controllo «ambra» con una copia del consenso/dell'autorizzazione dell'UFAM al Livello locale competente. Il Livello locale competente trattiene un esemplare del documento di movimento per l'UFAM.

7.2.3 Certificati di circolazione delle merci (CCM)

L'autenticazione dei certificati di circolazione delle merci può essere effettuata sia dal Livello locale competente sia dal Livello locale di uscita nel quadro dell'imposizione in transito all'uscita (al più presto: dopo la trasmissione della dichiarazione d'esportazione o dell'annuncio d'esportazione; al più tardi: un giorno lavorativo dopo la trasmissione della dichiarazione d'esportazione o dell'annuncio d'esportazione).

La presentazione successiva è trattata come un allestimento a posteriori e secondo le prescrizioni generali.

Sulla copia del certificato di circolazione delle merci lo SA indica il numero dell'incarto e il numero dell'annuncio d'esportazione NCTS o della dichiarazione d'esportazione. Ai fini dell'autenticazione, egli presenta una copia della dichiarazione d'esportazione o dell'annuncio d'esportazione.

Se la merce non lascia il territorio doganale, lo SA deve far annullare dal Livello locale il certificato di circolazione delle merci già autenticato.

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: www.bazq.admin.ch / Informazioni per ditte / Esenzioni, agevolazioni, preferenze doganali e contributi all'esportazione / Esportazione dalla Svizzera / Libero scambio, origine preferenziale.

8 Dati e documenti

Se non può conservarli elettronicamente, lo SDA deve conservare i documenti secondo la [cifra 8.2](#) a livello centralizzato nel territorio doganale.

8.1 Sistema di archiviazione

Nel rapporto d'accettazione occorre indicare il luogo e la struttura (funzionalità) del sistema di archiviazione.

8.2 Conservazione

([Art. 94 segg. OD](#))

Il titolare dell'autorizzazione deve conservare, per almeno cinque anni, i seguenti documenti e presentarli, su richiesta, all'UDSC senza ritardi eccessivi:

DA:

- numero della dichiarazione d'importazione⁷
- numero dell'annuncio di arrivo⁷
- documento di transito (p. es. originale del documento d'accompagnamento transito NCTS)
- risultato dell'inventariazione
- originale della prova e del certificato d'origine
- documenti di scorta
- eventuale annuncio di arrivo via e-mail/fax (procedura di emergenza)

SA:

- numero della dichiarazione d'esportazione e, eventualmente, numero dell'annuncio d'esportazione NCTS⁷
- numero del documento di transito⁷
- copia del certificato di circolazione delle merci (se allestito su ordine di terzi), compresa la procura
- documenti di scorta

Se per gli invii dichiarati dall'esportatore lo SA non dispone nel proprio incarto della copia della fattura d'esportazione, egli deve procurarsela per un'eventuale controllo a posteriori. Egli deve poter presentare il documento entro un termine adeguato.

DA e SA:

- eventuali fogli di controllo in caso di guasto (procedura di emergenza)
- notifiche di irregolarità, errori di carico ecc.
- altri documenti importanti dal punto di vista del diritto doganale (p. es. istruzioni relative all'imposizione)
- altri documenti necessari per l'esecuzione di disposti federali di natura non doganale (p. es. chiarimenti relativi al tenore di COV, documenti CITES, altre autorizzazioni)
- notifica della liberazione da parte dell'autorità di controllo in caso di disposti federali di natura non doganale

⁷ Al posto dei numeri, lo SDA può archiviare o rendere leggibili copie del documento.

9 Orari e termini

9.1 Orari per operazioni nell'ambito della procedura d'imposizione doganale

Le operazioni nell'ambito della procedura d'imposizione doganale possono essere eseguite nei seguenti orari:

Operazione	Giorno	Orario
Dichiarazione sommaria	lun-dom	00.00-24.00 Un eventuale termine d'intervento decorre solo durante l'orario d'esercizio del Livello locale competente.
Controllo doganale/visita	lun-ven	Di regola durante l'orario d'apertura del Livello locale competente.
<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione d'importazione elettronica e-dec • Dichiarazione d'esportazione elettronica e-dec o NCTS • Annuncio d'esportazione 	lun-dom	00.00-24.00 <ul style="list-style-type: none"> • Gli invii selezionati «libero» («libero/con» o «libero/senza») sono considerati liberati dopo il ricevimento dell'autorizzazione di scarico NCTS e del risultato della selezione e possono essere sgomberati immediatamente, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Non vale per la procedura «traffico regolare ad orari fissi». • Gli invii per i quali decorre un termine d'intervento sono considerati liberati dopo il ricevimento dell'autorizzazione di scarico NCTS e della notifica di liberazione e-dec. Il termine d'intervento decorre unicamente durante l'orario d'esercizio del Livello locale competente.
Altre dichiarazioni doganali		Durante l'orario d'esercizio del Livello locale competente.
Annuncio di transito	lun-dom	00.00-24.00

9.2 Termini

Genere	Durata	Osservazioni
DA		
Termine d'intervento per annuncio di arrivo NCTS	15 minuti	Il termine d'intervento decorre solo durante l'orario d'esercizio del Livello locale competente.
Termine per la presentazione delle osservazioni di scarico	4 giorni	Se non sono state constatate irregolarità. Le irregolarità devono essere notificate immediatamente.
Termine d'intervento e-dec Importazione	30 minuti	Il termine d'intervento decorre solo durante l'orario d'esercizio del Livello locale competente.
Termine per la dichiarazione doganale	30 giorni	Proroga non possibile.
Termine d'intervento per la dichiarazione doganale non elettronica presentata via e-mail o fax	30 minuti	Il termine d'intervento decorre solo durante l'orario d'esercizio del Livello locale competente.
Termine per la consegna al Livello locale competente di documenti di transito non elettronici (diversi da quelli per la procedura NCTS) scaricati	4 giorni	Tutti i documenti di transito devono essere consegnati al Livello locale.
SA		
Termine d'intervento e-dec o NCTS	15 minuti	Il termine d'intervento decorre solo durante l'orario d'esercizio del Livello locale competente.
Termine d'intervento per la dichiarazione doganale non elettronica (p. es. 11.73, 11.87, libretto ATA) presentata via e-mail o fax	15 minuti	Il termine d'intervento decorre solo durante l'orario d'esercizio del Livello locale competente.
Termine per la consegna al Livello locale competente di documenti di transito non elettronici (diversi da quelli per la procedura NCTS) relativi all'apertura della procedura	4 giorni	Tutti i documenti di transito devono essere consegnati al Livello locale.
Termine per l'assegnazione a un regime di transito di merci dichiarate all'esportazione	4 giorni	
Termine per il transito nazionale	il tempo necessario	
DA e SA		
Termine per la consegna della dichiarazione doganale e dei documenti di scorta o per il loro caricamento nel sistema E-Begleitdokument.	Al più tardi il giorno lavorativo successivo	
Termine per la nuova presentazione di una dichiarazione doganale rifiutata	10 giorni lavorativi	

10 Controlli

([Art. 31](#) e [42 cpv. 1 lett. A e d LD](#))

L'UDSC può eseguire, con o senza preavviso, controlli presso il domicilio dello SDA o presso i luoghi autorizzati.

Essa può procedere al controllo fisico del genere, della quantità e della natura delle merci, chiedere tutte le informazioni necessarie ed esaminare dati, documenti, sistemi e informazioni che possono essere importanti per l'esecuzione della legge sulle dogane. Ciò significa che l'UDSC può, tra l'altro, effettuare:

- controlli nel quadro della procedura d'imposizione doganale (p. es. visita);
- controlli a posteriori dell'elaborazione dei dati e degli incarti aziendali (p. es. contabilità dei debitori, incarti degli spedizionieri);
- verifiche periodiche dei sistemi;
- controlli dell'inventariazione (nella procedura DA).

Lo SDA è tenuto a collaborare nel modo richiesto dall'UDSC.

Il diritto di controllo si estingue cinque anni dopo l'imposizione. È fatta salva l'apertura di un'inchiesta penale.

Il rapporto d'accettazione comprende (se necessario):

Allegato I: Piano dei locali e della infrastruttura (zona SDA al luogo autorizzato)

Allegato II: Traffico ferroviario (mod. 87.90)


Solo in caso di procedura DA:

Allegato III: Documento per l'inventariazione

Allegato IV: Dichiarazione doganale semplificata per piccoli invii

1 Forma della dichiarazione doganale (art. 28 LD)

Il DA dichiara al Livello locale competente tutte le merci. A seconda del genere d'invio vi sono diversi tipi di dichiarazione doganale:



Campi grigi: semplificazione per piccoli invii

1.1 Dichiarazione doganale semplificata mediante adesivo/timbro

Mediante la **variante 1** adesivo / **variante 2** timbro «in franchigia di tributi» il DA può dichiarare per l'importazione definitiva in franchigia di tributi i piccoli invii, a condizione che per ciascun invio siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- la massa lorda non supera 1000 chilogrammi;
- il valore IVA (controprestazione o valore di mercato al luogo di destinazione) non supera 1000 franchi;
- l'invio non soggiace ai disposti di natura non doganale (DNND);
- l'invio non soggiace ad alcun obbligo di permesso;
- l'importo IVA non supera 5 franchi; e
- l'importo dei tributi all'importazione (p. es. dazio, COV), IVA esclusa, non supera 5 franchi.

Momento dell'accettazione della dichiarazione doganale (art. 33 LD)

Nel rapporto d'accettazione occorre indicare il momento dell'accettazione della dichiarazione doganale.

Esempio: *Ponendo l'invio sul nastro trasportatore, la dichiarazione doganale è considerata accettata.*

Questi invii sono considerati «bloccati».

Liberazione della merce

Nel rapporto d'accettazione occorre indicare il momento della liberazione della merce.

Esempio: *La merce è considerata liberata quando l'invio giunge al punto finale del nastro trasportatore.*

1.2 Dichiarazione doganale semplificata collettiva

Mediante una lista collettiva e una dichiarazione collettiva pseudo e-dec **variante 1** Importazione / **variante 2** easy «in franchigia di tributi», il DA può dichiarare per l'importazione definitiva in franchigia di tributi i piccoli invii, a condizione che per ciascun invio siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- la massa lorda non supera 1000 chilogrammi;
- il valore IVA (controprestazione o valore di mercato al luogo di destinazione) non supera 1000 franchi;
- l'invio non soggiace ai disposti di natura non doganale (DNND);
- l'invio non soggiace ad alcun obbligo di permesso;
- l'importo IVA non supera 5 franchi; e
- l'importo dei tributi all'importazione (p. es. dazio, COV), IVA esclusa, non supera 5 franchi.

Il DA elenca i piccoli invii in franchigia di tributi in una lista collettiva. Tale lista deve contenere le seguenti indicazioni:

- designazione della lista collettiva:
 - piccoli invii in franchigia di tributi
 - data
 - numero di spedizioniere completato con una numerazione progressiva (*è indispensabile creare un chiaro legame tra la lista collettiva e la dichiarazione doganale e-dec*)
 - quantità totale e peso totale dei colli indicati nella lista
- per ogni invio:
 - numero di tracciabilità o di riferimento o dell'invio
 - Paese di spedizione o d'origine
 - quantità di colli
 - peso dei colli
 - designazione della merce
(*è consentito riprendere direttamente dal sistema informatico del DA*)
 - indirizzo del mittente
(*è consentito riprendere direttamente dal sistema informatico del DA*)
 - indirizzo del destinatario
(*è consentito riprendere direttamente dal sistema informatico del DA*)

Il DA deve inviare la lista collettiva al Livello locale competente, per e-mail, prima della trasmissione della dichiarazione pseudo e-dec.

Nel rapporto d'accettazione devono essere indicati:

- le esigenze relative all'e-mail
- le informazioni obbligatorie nella dichiarazione collettiva pseudo e-dec

Momento dell'accettazione della dichiarazione doganale (art. 33 LD)

La dichiarazione doganale elettronica (pseudo e-dec) è considerata accettata se ha superato l'esame sommario da parte del sistema informatico dell'UDSC. Il sistema aggiunge la data e l'ora dell'accettazione nella dichiarazione doganale elettronica. Il termine d'intervento inizia a decorrere da questo momento.

Intervento/visita

Il Livello locale competente ordina una visita:

- selezionando la dichiarazione pseudo e-dec nel sistema e
- comunicando per e-mail al DA quali invii vengono visitati singolarmente

In caso di operazioni concertate, l'esatto modo di procedere viene stabilito di volta in volta.

Liberazione della merce

Per gli invii dichiarati in modo semplificato con una dichiarazione collettiva pseudo e-dec e il cui risultato della selezione è:

1. «libero/senza» o «libero/con»:

la liberazione avviene immediatamente

2. «bloccato» senza visita:

la liberazione avviene al più presto dopo la scadenza del termine d'intervento (come in e-dec Importazione)

3. «bloccato» con visita:

la liberazione da parte del personale doganale avviene dopo la visita della merce

1.3 Dichiarazione doganale ridotta con e-dec easy (VT 9898.9898)

Con e-dec easy (basato su e-dec Importazione) il DA può dichiarare i piccoli invii a condizione che per ciascun invio siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- la massa lorda non supera 1000 chilogrammi;
- il valore IVA (controprestazione o valore di mercato al luogo di destinazione) non supera 1000 franchi;
- l'invio non soggiace ai disposti di natura non doganale (DNND);
- l'invio non soggiace ad alcun obbligo di permesso; e
- l'importo dei tributi all'importazione (p. es. dazio, COV), IVA esclusa, non supera 5 franchi.

Momento dell'accettazione della dichiarazione doganale (art. 33 LD)

La dichiarazione doganale elettronica è considerata accettata se ha superato l'esame sommario da parte del sistema informatico dell'UDSC. Il sistema aggiunge la data e l'ora dell'accettazione nella dichiarazione doganale elettronica.

Liberazione della merce

Per gli invii dichiarati in modo semplificato con e-dec easy e il cui risultato della selezione è:

1. «libero/senza»:
la liberazione avviene immediatamente (come in e-dec Importazione)
2. «bloccato» senza visita:
la liberazione avviene al più presto dopo la scadenza del termine d'intervento (come in e-dec Importazione)
3. «bloccato» con visita:
la liberazione da parte del personale doganale avviene dopo la visita della merce

1.4 e-dec Importazione

Per tutti gli altri invii, il DA deve trasmettere una dichiarazione doganale mediante e-dec Importazione.

Momento dell'accettazione della dichiarazione doganale (art. 33 LD)

La dichiarazione doganale elettronica è considerata accettata se ha superato l'esame sommario da parte del sistema informatico dell'UDSC. Il sistema aggiunge la data e l'ora dell'accettazione nella dichiarazione doganale elettronica.

2 Obbligo di conservazione

Per gli invii dichiarati con **variante 1** adesivo / **variante 2** timbro, il DA deve tenere a disposizione del Livello locale competente i relativi documenti di scorta almeno fino alla conclusione della procedura d'imposizione doganale (liberazione della merce).

Per gli invii dichiarati con dichiarazione doganale collettiva, il DA deve tenere a disposizione del Livello locale competente i relativi documenti di scorta almeno fino alla conclusione della procedura d'imposizione doganale (liberazione della merce).

Per gli invii dichiarati con e-dec easy, il DA deve conservare i relativi documenti di scorta conformemente alle disposizioni della [cifra 8.2](#).

3 Termini d'intervento in caso di dichiarazione semplificata per piccoli invii

Per gli invii in franchigia di tributi dichiarati in modo semplificato con **variante 1** adesivo / **variante 2** timbro: fino al momento stabilito nel rapporto d'accettazione.

Per gli invii in franchigia di tributi dichiarati in modo semplificato con dichiarazione collettiva pseudo e-dec: come e-dec Importazione ([cifra 9.2](#)).

Per gli invii dichiarati con e-dec easy: come e-dec Importazione ([cifra 9.2](#)).

Allegato V: Procedura in caso di lavori di metalli preziosi soggetti a controllo

La merce soggetta a controllo dei metalli preziosi deve essere notificata al Controllo dei metalli preziosi (vedi: www.bazg.admin.ch / Informazioni per ditte / Divieti, limitazioni e condizioni / Proprietà intellettuale, commercio e cultura / Orologi, gioielli e metalli preziosi: Lista 1 e Lista 2).

Il DA trasmette via e-mail al Controllo dei metalli preziosi competente i seguenti documenti:

- modulo di richiesta (messo a disposizione dal Controllo dei metalli preziosi)
- dichiarazione d'importazione
- fattura (solo le parti relative alla merce soggetta a controllo)

Il Controllo dei metalli preziosi può decidere di sottoporre o no l'invio a visita.

- Rinuncia alla visita

Il Controllo dei metalli preziosi comunica la decisione munita di firma digitale al DA via e-mail.

Il DA presenta l'e-mail al Livello locale competente nel quadro della verifica della dichiarazione doganale accettata.

Il DA custodisce una copia della decisione nel suo incarto.

- Visita

Il Controllo dei metalli preziosi comunica la decisione munita di firma digitale al DA via e-mail.

Il DA conduce l'invio (a seconda del mandato può trattarsi anche solo di un campione) presso il Controllo dei metalli preziosi, insieme alla dichiarazione doganale e ai documenti di scorta.

Se il Controllo dei metalli preziosi contesta la dichiarazione doganale (p. es. voce di tariffa, valore della merce), il DA allestisce in e-dec una versione corretta.

Al termine della visita da parte del Controllo dei metalli preziosi, il DA presenta tutti i documenti al Livello locale competente per la verifica della dichiarazione doganale accettata.


Il DA custodisce una copia della decisione nel suo incarto.

Il DA è responsabile della rispedizione all'estero di invii contestati dal Controllo dei metalli preziosi.

Il DA è sempre responsabile della presentazione degli invii presso il Controllo dei metalli preziosi. Egli deve inoltre garantire che gli invii vengono sgomberati solo dopo che il Controllo dei metalli preziosi ne ha espressamente disposto la liberazione.

Allegato VI: modulo «Dati d'invio CIS» e «CIS-online detta-gli carro»

SBB CFF FFS Cargo - Dati d'invio CIS		Datum	30.11.2017	Seite	1 1
Ident. della spedizione 85 54049 39		Stato spedizione06			
Regime inoltra 6 Traffico d'esportazione		Genere di trasp.10 Cargo Rail			
		Trasp. principale 2185 SBB Cargo AG			
DATI DI SPEDIZIONE					
Stazione mittente	85 54049	Cadenazzo			
- Posto carico	0016	PEDRAZZINI			
- Data di spedizione	30.11.2017				
- Finestra d'orario di servizio	30.11.2017	13:50-17:30			
Mittente	85 415356 00	STISA sviluppo traffici intern			
- NPA e del luogo		6593 Cadenazzo			
- Dichiarazioni del mittente	16	Andere Erklärungen: ZV I/222 Zollamt Cadenazzo			
- Tariffa richiesta	800.00				
DATI DI DESTINAZIONE					
Staz. destinataria	80 154781	Köln Eifeltor			
Destinatario		Empfänger Deutschland			
- NPA e del luogo		Ort D			
DATI DOGANALI					
Ufficio doganale	436	Vedeggio, sudd. Cadenazzo DFD			
Stato doganale	9	Import/Export : Dest./Sped. autorizzato (
Procedura doganale VgVV					
DATI FINANZIARI					
Prescr. d'affranc.	90	Assegnato			
Incoterm	EXW	Ex works			
INDICAZIONI PER IL CALCOLO DEL PORTO					
Numero ST	1				
Inizio ST	85	SBB-Holdin			
Fine ST	85 491	SBB-Holdin			
- Numero di tariffa	800.00				
- Valuta	CHF	Franco svizzero			
DATI DEI CARRI					
Quantità carri	1				
No del carro	3185 5320 9020	- Massa 12'500			
Massa totale	Lordo: 34'500	Netto: 12'500			
DATI DELLE MERCI					
Quantità merce	1				
Merce	261800 - 01	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio			
Massa effettiva della merce	12'500				
Massa tassabile della merce	12'500				
MERCI SUI CARRI/UNITÀ DI CARICO					
		Merce	Peso eff.	Peso tass.	
No del carro	3185 5320 9020				
Merce	261800 - 01	Loppe g...	12'500	12'500	

09.03.2018 10.10	CIS-online Auftragsbestätigung				
Sendungs-ID	85 080887 17447	Meldungsabsender	227447 01		
Kontingent-ID					
Verkehrsart	Europa	Transportart	10 Cargo Rail		
VERSANDDATEN					
Versandbahnhof	85 08088-7	Gerlafingen			
- Ladestelle	16	Stahl Gf			
- Datum / Zeit	09.03.2018 / 13:00-14:00				
- Bestätigt	09.03.2018 / 13:00-14:00				
Absender	85 227447 01	Stahl Gerlafingen AG			
- Postleitzahl / Ort		4563 Gerlafingen			
Absendererklärung	16 Andere Erklärungen: ZV 714/1987 Zollstelle Aarau				
EMPFANGSDATEN					
Empfangsbahnhof	80 06349-5	Freiberg (Sachs)			
- ETA	PARTNER				
Empfänger	85 879395 00	Befesa Steel Services GmbH	DE-40882 Ratingen		
ZOLLDATEN					
Zollverfahren	VgVV				
FINANZDATEN					
(Incoterm) / Frankatur	EXW Ex works ... 90 Unfrankiert				
Incoterms	EXW				
verlangter Tarif	7384.55				
verlangte Leitwege	85 91				
WAGENDATEN					
Anzahl Wagen	1				
Wagennummer	3380 9325 237-1	- Masse	44650		
WARENDATEN					
Anzahl Waren	1				
Ware	261900	Schlacken, Zunder und andere Abfälle aus der Eisen- und Stahlherstellung (ausg. granulirte Schlacke)			
Notifizierungs-Nr.	13611				
RID-Güter?	ja	- Nummer der Gefahr 90	- UN-Nummer 3077		
		- RID-Klasse 9	- Verpackungsgruppe III		
		- Gefahrzettel 9			
Offizielle Benennung	UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G., (enthält 40% Zinkoxid und 5% Bleioxid)				
	Umweltgefährdend				
Sondervorschriften					
Gewicht kg - effektiv	44650				
-frachtpflichtig	44650				
ZUTEILUNG DER WAREN AUF DEN WAGEN					
		Ware	Ladeeinheit	Verpackung	Gewicht kg
Wagennummer	3380 9325 237-1				
Ware	261900	Schlacken...			44650 -eff. 44650 -frpfl.
ZUTEILUNG DER RID AUF WAGEN					
Wagennummer	3380 9325 237-1				
- Nummer der Gefahr 90	- UN-Nummer 3077	- RID-Klasse 9	- Verpackungsgruppe III	- Gefahrzettel 9	
Offizielle Benennung	UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G., (enthält 40% Zinkoxid und 5% Bleioxid)				


Allegato VII: Procedura in caso di invii assoggettati alla regalia del sale e soggetti ad autorizzazione

All'importazione, le merci che sottostanno alla regalia del sale sono soggette all'obbligo d'autorizzazione (vedi [www.tares.ch/Osservazioni/Regalia del sale](http://www.tares.ch/Osservazioni/Regalia%20del%20sale)).⁸

Nella procedura DA, il DA scarica autonomamente dall'autorizzazione originale gli invii che sottostanno alla regalia del sale.

Procedura

- Il DA inserisce a tergo dell'autorizzazione originale⁹ la quantità di sale importata scaricata, confermando il dato con l'apposizione del timbro della ditta nonché della firma e della data. Non è consentito effettuare lo scarico su una copia dell'autorizzazione.

Timbro a data del Livello locale	Timbro a data del Livello locale	N. della decisione d'imposizione	Peso netto in kg della merce soggetta alla regalia	Firma
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Timbro della ditta DA Data </div>		19CHEI00xxx	500	

- Il DA effettua lo scarico in correlazione temporale con l'accettazione della dichiarazione d'importazione (risultati della selezione «libero/con» e «bloccato»: prima della presentazione fisica o elettronica della dichiarazione d'importazione; risultato della selezione «libero/senza»: entro due giorni lavorativi).
- Il DA presenta i documenti al Livello locale competente secondo le disposizioni della [cifra 6](#). Il DA deve presentare l'autorizzazione scaricata solo su richiesta del Livello locale competente.
- Il DA si assicura che in caso di rettifica della dichiarazione d'importazione le modifiche principali vengano apportate anche nell'autorizzazione originale.
- La conservazione dei documenti si basa sulla [cifra 8.2](#).
- Il DA rinvia le autorizzazioni originali completamente scaricate, non più necessarie o scadute all'ufficio abilitato al rilascio delle autorizzazioni.

Per le importazioni in Svizzera	Per le importazioni nel Principato del Liechtenstein
Schweizer Salinen AG Schweizerhalle Rheinstrasse 52 Postfach 4133 Pratteln	Amt für Volkswirtschaft Postfach 684 9490 Vaduz

Su richiesta, il DA deve presentare le autorizzazioni originali per il sale al Livello locale competente.

⁸ Vedi anche il volantino [«Norme e procedure per l'import di sale in Svizzera»](#) delle Saline Svizzere del 3 febbraio 2014.

⁹ Scaricare = la quantità importata viene dedotta dalla quantità autorizzata.

Cambiamenti

<i>Data</i>	<i>Genere di cambiamento</i>	<i>con info¹⁰</i>	<i>senza</i>
02.03.2015	Precisazione momento della decisione d'intervento		X
05.05.2015	RTN obbligo di far capo all'EED – adeguamento cifra 5.2.3.2		X
22.05.2015	Termine per il transito nazionale sotto SA		X
16.11.2016	Precisazione autenticazione dei certificati d'esportazione CITES e del documento di movimento per i rifiuti		X
01.01.2017	Dichiarazioni doganali da parte di terzi – adeguamento rubrica – GCD		X
01.05.2017	Dati dei dichiaranti nella GCD – adeguamento cifra 3.4.1		X
01.05.2017	Dichiarazioni doganali allestite eccezionalmente da parte di terzi – precisazione della cifra 3.4.1.2 Procedura via e-mail o fax – autorizzazione per lo sgombero delle merci		X
01.05.2017	Richiesta straordinaria di liberazione della merce al di fuori dell'orario d'esercizio del Livello locale competente – adeguamento cifra 5.3.1		X
01.05.2017	Cancellazione dell'allegato I Elenco dei flussi informativi e delle persone responsabili		X
01.05.2017	Cancellazione dell'allegato III: Timbro del DA o SA (modello)		X
01.05.2017	Cancellazione della notifica al CMP via fax – adeguamento allegato V	X	
01.05.2017	Adeguamento cifra 4.3		X
01.02.2018	Procedura di dichiarazione di FSS Cargo – adeguamento cifra 5.2.3.3.1 e allegato VI	X	
14.01.2019	Ripassata della descrizione del processo		X
14.01.2019	Procedura DA, se ci sono merci sul mezzo di trasporto, che proseguiranno in transito verso un altro DA – Adeguamento cifra 5.1.1.1 n. 6.		X
14.01.2019	Adeguamento allegato VI con il modulo «CIS-online detta-gli carro»		X
01.06.2019	Precisazione inventariazione		X
13.12.2019	Allegato nuovo VII: Procedura in caso di invii assoggettati alla regalia del sale	X	
08.06.2020	Adeguamenti in relazione ai sistemi E-Begleitdokument e E-Com		X
31.08.2021	Livello locale competente (LLC) invece d'ufficio doganale di controllo (UDC)		X
01.01.2022	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) invece d'Amministrazione federale delle dogane (AFD)		X

¹⁰ Titolari di autorizzazione saranno informati attivo sui cambiamenti.

01.05.2023	Adeguamento dichiarazioni doganali allestite da parte di terzi (cifra 3.4.2)	X	
------------	---	---	--